

LEGISLAZIONE VIGENTE

Commento alla legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3
 Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

La normativa regionale in materia faunistica-venatoria tiene conto delle numerose disposizioni e prescrizioni contenute in accordi internazionali, direttive comunitarie e leggi dello Stato. Si procede all'elenco dei principali testi normativi e accordi internazionali vigenti e ufficialmente pubblicati.

Convenzioni internazionali:

- Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950 (adesione dell'Italia con Legge 24 novembre 1978 Il. 812), Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, in particolare quali habitats degli uccelli acquatici firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 (adesione dell'Italia con DPR 13 marzo 1976 n. 448)
- Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione firmata a Washington il 3 marzo 1973 (adesione dell'Italia con Legge 19 dicembre 1975 n. 874), Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica adottata a Bonn il 23 giugno 1979 (adesione dell'Italia con Legge 25 gennaio 1983 n. 42), Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa adottata a Berna il 19 settembre 1979 (adesione dell'Italia con Legge 5 agosto 1981 n. 503),

Direttive comunitarie:

- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici,
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Norme statali:

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio",
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

Legislazione regionale:

- Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 Recepimento della Legge Nazionale 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio",
- Legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 "Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3",
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 05 settembre 2017 n.48/R (Regolamento di attuazione della Legge Regionale 12 gennaio 1994 n.3
- Legge Regionale 17 luglio 2020 n° 61.

1 COMPETENZE AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CACCIA

Le funzioni amministrative che la Regione Toscana svolge in materia di tutela della fauna selvatica e di gestione faunistico-venatoria attengono ad esigenze di carattere unitario sul territorio regionale, cioè riguardano quegli aspetti che necessariamente devono essere gestiti a livello regionale.

La Regione Toscana ha approvato alcune modifiche alla l.r.3/94 con la legge regionale n°61 del 17/07/2020 che hanno aggiornato la normativa ed introdotto importanti novità in particolare sulle competenze degli ATC, la sussidiarietà, la gestione degli ungulati. La normativa regionale va ad inserirsi in un quadro di riferimento istituzionale profondamente mutato a seguito delle riforme introdotte che attribuiscono oggi le competenze in materia di caccia alla Regione.

In particolare la Regione esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento, controllo e programmazione regionale.

La funzione di indirizzo viene definita nel piano agricolo regionale (PAR) di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), dove sono definiti gli obiettivi generali e le strategie di intervento per la gestione del territorio agricolo forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata.

Spetta alla Regione l'approvazione del Piano Faunistico Regionale che definisce i criteri e le scelte della pianificazione (Istituti faunistici pubblici e privati, oasi di protezione, gestione del territorio a caccia programmata di competenza dell'ATC etc.) in armonia con gli altri strumenti della pianificazione territoriale

La programmazione si realizza attraverso la pianificazione faunistico venatoria.

I Comuni sono investiti delle competenze amministrative inerenti le operazioni di rilascio e riconsegna dei tesserini venatori ai cacciatori residenti nei rispettivi territori e l'aggiornamento dell'archivio regionale dei cacciatori attraverso le operazioni di attribuzione nuovo codice cacciatore, registrazione o comunicazione variazioni anagrafiche ecc... I Comuni, in casi specifici, sono abilitati ad individuare aree sottoposte a divieto di caccia o colture danneggiabili.

2 PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE VENATORIA

La Toscana è stata la prima Regione italiana ad introdurre il concetto di "caccia programmata" in contrapposizione al tradizionale concetto di caccia libera che aveva caratterizzato la gestione venatoria fino a quel momento.

La legge regionale toscana n. 35 del 1974 ha infatti preceduto di alcuni anni la prima legge quadro nazionale n. 968 del 1977 introducendo un concetto evoluto di caccia che poi sarà fatto proprio dallo Stato e reso operativo su tutto il territorio nazionale.

Con questo nuovo concetto gestionale, fatto proprio dalla normativa nazionale, si può affermare che la Regione, con diverse modalità e a diversi livelli, realizza la programmazione mediante la destinazione differenziata del territorio in modo da garantire la conservazione, la riproduzione e la densità ottimale di tutte le specie selvatiche presenti in natura; ma program-

mazione faunistico-venatoria vuol dire anche limitare il periodo in cui si esercita il prelievo, stabilire i giorni settimanali in cui si può o non si può cacciare, stabilire il numero massimo di esemplari prelevabile, vietare la caccia di alcune specie, prevedere una adeguata formazione dei cacciatori, nonché efficaci forme di controllo.

La Regione, nella disciplina della gestione del territorio a fini faunistici, persegue la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica. Poiché il patrimonio faunistico ha carattere di risorsa limitata e rinnovabile, le funzioni connesse alla sua tutela e alla regolamentazione del prelievo venatorio seguono il metodo della programmazione e sono attivate tramite la pianificazione faunistico venatoria.

Il Piano faunistico venatorio deve relazionarsi ed integrarsi con le diverse esigenze ed iniziative concernenti la tutela ambientale, nel quadro del governo complessivo del territorio.

La pianificazione faunistico-venatoria è finalizzata, per le specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale della fauna selvatica e, per le altre specie, al raggiungimento della densità ottimale, alla loro conservazione e a garantire la loro coesistenza con le altre specie e con le attività antropiche presenti sul territorio mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2.1 Piano faunistico-venatorio regionale

In Toscana il piano faunistico venatorio regionale è parte integrante del più ampio atto di programmazione chiamato Piano Regionale Agricolo e Forestale (PRAF). Con il PRAF sono definiti, gli obiettivi generali e le strategie di intervento per la gestione del territorio agricolo forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata nonché i criteri generali di sostenibilità nelle aree vocate alla presenza degli ungulati, i criteri e le modalità per il monitoraggio della fauna, per la prevenzione e per il risarcimento danni in favore degli imprenditori agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi.

Nel PRAF la Regione dà atto della destinazione differenziata del territorio nel rispetto dei limiti percentuali previsti dalla Legge. In particolare la Regione verifica che una quota del territorio agro-silvo-pastorale provinciale non inferiore al 20% e non superiore al 30% sia destinato alla protezione della fauna selvatica e che la percentuale del territorio agro-silvo-pastorale provinciale destinata ad aziende faunistico-venatorie, ad aziende agrituristico-venatorie ed a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale non superi globalmente il 15%.

Nel Piano Faunistico vengono in particolare individuate:

- a) zone e le oasi di protezione;
- b) zone di ripopolamento e cattura;
- c) centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- d) centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- e) aziende faunistico venatorie;
- f) aziende agrituristico venatorie;
- g) aree addestramento e allenamento dei cani;
- h) zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;
- i) aree in cui la presenza del cinghiale e degli altri ungulati è compatibile con lo svolgimento

delle attività agricole;

- j) tutte le ripartizioni del territorio necessarie per l'organizzazione del prelievo venatorio;
- k) parchi nazionali e le aree protette di cui alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale.)

Il piano faunistico venatorio oltre a realizzare la destinazione differenziata del territorio agro-silvo-pastorale di competenza, individua gli obiettivi gestionali, le strategie di intervento e le risorse necessarie.

3 GESTIONE DEL TERRITORIO A FINI FAUNISTICO-VENATORI

Tutto il territorio agro-silvo-pastorale regionale è gestito a fini faunistici o faunistico-venatori.

Il territorio agro-silvo-pastorale è quel territorio utilizzato o utilizzabile per l'agricoltura (coltivazioni, silvicoltura, allevamenti e attività connesse).

Una parte del territorio agro-silvo-pastorale è gestito a livello di caccia programmata da parte dei Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.), un'altra parte è interessata da istituti faunistici a divieto di caccia (oasi, zone di ripopolamento e cattura, zone di protezione, aree protette), mentre una ultima porzione del territorio è affidata alla gestione privata (Aziende faunistico-venatorie, Aziende agri-turistico-venatorie, Centri di produzione della selvaggina allo stato naturale, Zone di addestramento cani).

Sono esclusi dalla gestione faunistico-venatoria quei territori ricadenti nei cd. fondi chiusi e quelli per cui il proprietario ne abbia chiesto la specifica esclusione ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 3/94.

3.1 Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.)

L'Ambito Territoriale di caccia (A.T.C.) rappresenta la porzione di territorio agro-silvo-pastorale che residua dalla presenza sul comprensorio degli istituti e delle strutture di cui all'articolo 6 bis, comma 4 della l.r. 3/94, e non è soggetta ad altra destinazione. Gli ambiti sono individuati dal piano faunistico regionale.

Gli A.T.C. sono le unità territoriali in cui si svolge la caccia in forma programmata.

La gestione dell'A.T.C. è affidata ad un Comitato così composto:

- per il 60% in misura paritaria dai rappresentanti di strutture locali delle Organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e dalle Associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti sul territorio;
- per il 20% da rappresentanti di Associazioni di protezione ambientale;
- per il 20% da rappresentanti di Enti locali.

I componenti del Comitato di Gestione sono nominati con deliberazione regionale

I Comitati di gestione dei 15 A.T.C. toscani sono composti da 10 membri.

La Regione, in conformità a quanto stabilito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 14 comma 3 della legge 157/92, ha il compito di determinare l'indice di

densità venatoria minima regionale da applicare a ciascun A.T.C.. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, compresi quelli che praticano la caccia da appostamento fisso, e il territorio agro-silvo-pastorale disponibile. La determinazione dell'indice di densità venatoria minima consente di garantire una pressione venatoria omogenea nel territorio anche in considerazione delle esigenze di tutela ambientale e di redistribuzione dei cacciatori sul territorio.


Ogni cacciatore ha diritto di accesso ad un ambito territoriale compreso nella Regione di residenza e può avere accesso ad altri ambiti anche compresi in diverse Regioni d'Italia, previo consenso dei competenti Comitati di Gestione.

Il Comitato di Gestione dell'A.T.C., con deliberazione motivata, può ammettere nel proprio territorio un numero di cacciatori superiore all'indice minimo di densità fissato dal regolamento regionale purché siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive delle popolazioni faunistiche e siano stabiliti per legge i criteri di priorità per l'ammissione all'ambito.

Ogni cacciatore avente diritto di accesso ad un A.T.C. toscano è tenuto al pagamento di un contributo annuo determinato dall'A.T.C. nella misura massima prevista dalla norma regionale.

Il Comitato di Gestione svolge le seguenti attività (art. 12 l.r. 3/94):

- a) decide, nel rispetto di quanto disposto dalle norme regionali, in ordine all'accesso all'ATC dei cacciatori richiedenti;
- b) predispone programmi di intervento, anche mediante progetti finalizzati, per promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica dell'ATC, attraverso adeguati censimenti, documentando anche cartograficamente gli interventi di miglioramento degli habitat;
- c) determina il quantitativo di selvaggina da immettere, il numero dei capi prelevabili, prevedendo eventuali limitazioni ed azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Tali forme di razionalizzazione del prelievo venatorio, aperte a tutti gli iscritti all'ATC, sono realizzate in territori delimitati riferibili a zone con specifiche caratteristiche ambientali o faunistiche ed alle aree di cui all'articolo 23 della l.r.3/94;



- d) svolge i compiti relativi alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati;
- e) predispone programmi di miglioramento ambientale comprendenti coltivazioni per l'alimentazione della fauna selvatica, il ripristino di zone umide e fossati, la differenziazione delle colture, l'impianto di siepi, cesugli e alberature, l'adozione di tecniche colturali e attrezzature atte a salvaguardare nidi e riproduttori, nonché l'attuazione di ogni altro intervento rivolto all'incremento e alla salvaguardia della fauna selvatica;

e bis) provvede alla realizzazione dei centri di sosta e alla stipula di convenzioni con i centri di lavorazioni delle carni.

f) esprime parere sulle proposte di piano faunistico venatorio e può richiedere **modifiche e integrazioni al piano stesso**;

g) determina ed eroga, secondo le indicazioni contenute nel PAR, i contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria e i contributi per interventi tesi alla prevenzione dei danni stessi;

h) determina ed eroga nel rispetto delle linee guida stabilite dalla Giunta Regionale, i contributi per l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria e i contributi per interventi tesi alla prevenzione dei danni stessi. In casi eccezionali l'ATC può richiedere alla Regione l'attivazione del fondo di cui all'art. 10 l.r.n°61 del 17/07/2020 nei limiti delle risorse disponibili;


h bis) determina anche in rapporto alle attività di cui alla lettera h, previo parere della Giunta Regionale, la percentuale dei proventi derivanti dalla quote di iscrizione all'ATC da utilizzare per operazioni di riequilibrio faunistico e miglioramento ambientale finalizzato all'incremento della piccola fauna stanziale e migratoria;

i) propone l'istituzione e la regolamentazione di zone di rispetto venatorio;

l) esercita ogni altra attività di gestione del territorio a fini faunistici e di organizzazione del prelievo venatorio funzionale al perseguimento degli obiettivi programmati.

La Regione esercita la vigilanza ed il controllo sull'attività dell'ATC e può impartire specifiche direttive.

La Regione con proprio regolamento disciplina le modalità di nomina dei Comitati di gestione, specifica e definisce le loro competenze e funzioni, indica le modalità di accesso agli ambiti dei cacciatori toscani e dei cacciatori residenti fuori Regione e definisce le modalità



di accesso in Toscana per la caccia in mobilità.

3.2 Istituti faunistici

Gli istituti faunistici sono porzioni di territorio sottratte alla caccia programmata e destinati alla protezione o alla riproduzione della fauna selvatica. Costituiscono almeno il 20% dell'intero territorio agro-silvo-pastorale e sono delimitati da tabelle recanti la denominazione dell'istituto e il divieto di caccia.

Zone di Protezione

Le zone di protezione sono istituite lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall'ISPRA (art. 14 l.r. 3/94). In queste zone sono previsti specifici interventi per il ripristino e per la salvaguardia degli ecosistemi in modo tale da soddisfare le esigenze di protezione degli uccelli durante i periodi di riproduzione, migrazione e svernamento.

Oasi di Protezione

Le oasi di protezione sono istituite su superfici idonee al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica (art. 15 l.r. 3/94) privilegiando le aree con peculiarità ambientali e faunistiche. Gli interventi su queste aree sono volti a favorire l'insediamento e l'irradiazione naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie.

Per la loro gestione, la Regione può avvalersi della collaborazione delle associazioni culturali, ambientali, venatorie ed agricole

All'interno delle oasi è vietata ogni forma di disturbo o nocumento alla fauna selvatica.


Zone di Ripopolamento e Cattura

Le zone di ripopolamento e cattura sono destinate alla riproduzione della fauna allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione e il suo irradiazione sul territorio fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale sul territorio (art. 16 l.r. 3/94). Sono istituite in zone idonee al raggiungimento delle finalità proprie di questo istituto.

La deliberazione che istituisce la zona di ripopolamento e cattura è notificata ai proprietari e ai conduttori dei fondi interessati che possono presentare opposizione nei 60 giorni successivi. La zona di ripopolamento e cattura non può essere costituita se presentano opposizione proprietari o conduttori di almeno il 40% dei fondi da vincolare. Solo eccezionalmente, qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la Regione può procedere all'istituzione coattiva dell'istituto.

La gestione delle zone di ripopolamento e cattura è svolta attraverso forme associate fra proprietari o conduttori dei fondi interessati ovvero attraverso la Commissione di verifica e controllo.

Per ogni zona di ripopolamento e cattura viene nominata una Commissione di verifica e controllo composta in misura paritetica dai rappresentanti dei proprietari o conduttori dei fondi ricompresi nelle zone e dai rappresentanti dei cacciatori nominati dal Comitato di gestione



dell'A.T.C. competente per territorio.

Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale

I centri pubblici di riproduzione della fauna allo stato naturale sono destinati alla riproduzione allo stato naturale di fauna selvatica da utilizzare per l'immissione in altri territori ai fini del ripopolamento (art. 17 l.r. 3/94).

Zone di rispetto venatorio

La Regione, su proposta degli ATC, può istituire zone di rispetto venatorio per l'attuazione dei programmi di miglioramento ambientale (art. 17 bis l.r. 3/94).

La Giunta Regionale nelle zone di rispetto venatorio può autorizzare la caccia agli ungulati, alla Volpe, alla Cornacchia grigia e alla Gazza (modifica introdotta dalla l.r. n°61 del 17/07/2020).

Oltre a questi istituti, previsti dalla legge 157/92, specifici per una corretta gestione faunistico-venatoria, esistono altre aree a divieto di caccia derivanti dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e dalla legge regionale 11 aprile 1995 n. 49 "Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale". Anche queste aree sono delimitate da apposite tabelle indicanti l'istituto e l'eventuale divieto di caccia.

Zone di protezione speciale (Z.P.S.)

Con Decreto 17 Ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vengono stabiliti i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS) previste all'art. 4 della Direttiva 147/2009.

3.3 Gestione privata del territorio

Una parte del territorio agro-silvo-pastorale è concesso in gestione direttamente ai privati che possono chiedere di istituire Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale (art. 18 l.r. 3/94), Aziende faunistico-venatorie (art. 20 l.r. 3/94), Aziende agrituristico-venatorie (art. 21 l.r. 3/94) e Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia (art. 24 l.r. 3/94).

La superficie complessiva degli istituti di cui agli articoli 18, 20 e 21 della legge regionale 3/94 può raggiungere, al massimo, il 15% della superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna Provincia. La superficie complessiva delle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, invece, non può essere superiore al 2% della superficie agro-silvo-pastorale provinciale.

Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale

La Regione può autorizzare l'istituzione dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale purché la superficie complessiva dei centri privati non superi l'1% della superficie agro-silvo-pastorale della Provincia (art. 18 l.r. 3/94). La selvaggina prodotta in questi centri può essere ceduta a fini di ripopolamento.

Aziende faunistico-venatorie

Le aziende faunistico-venatorie non hanno scopo di lucro e sono autorizzate dalla Regione

(art. 20 l.r. 3/94). L'istituzione è finalizzata al mantenimento, al miglioramento e al ripristino di ambienti naturali per garantire il raggiungimento di obiettivi naturalistici e faunistici legati all'incremento della fauna selvatica e al suo irradiazione nel territorio circostante.

Al momento della richiesta di autorizzazione l'interessato dovrà indicare la specie da produrre per il raggiungimento dell'obiettivo naturalistico e faunistico dell'istituto. La specie prescelta (fauna acquatica, coturnice, starna, pernice rossa, fagiano e lepre) deve essere compatibile con le caratteristiche del territorio dove si intende istituire l'azienda. L'interessato deve presentare altresì precisi programmi di conservazione e ripristino ambientale secondo i criteri contenuti negli indirizzi regionali. La superficie minima per il rilascio dell'autorizzazione di Azienda faunistico-venatoria è di 400 ettari accorpati.


Nelle aziende faunistico-venatorie la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio, secondo piani di assestamento e di abbattimento preventivamente approvati dalla Regione. La caccia è consentita esclusivamente alle persone autorizzate. Non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente al 31 agosto di ogni anno. Nelle AFV è prevista la regolamentazione del prelievo della migratoria.

Aziende agriturismo-venatorie

Le aziende agriturismo-venatorie sono autorizzate dalla Regione (articolo 21 l.r. 3/94) e regolamentate, entro i limiti fissati dal piano faunistico venatorio regionale e nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento regionale.

Il rilascio di autorizzazione di azienda agriturismo-venatoria è subordinato alla presentazione di un programma di ripristino ambientale e di un piano economico e di gestione predisposti secondo gli indirizzi regionali e approvati dalla Regione. La superficie minima per il rilascio dell'autorizzazione è di 100 ettari accorpati. La Regione può ridurre tale dimensione minima fino ad un massimo del 5% al fine di garantire una migliore sperimentazione delle aziende stesse.

Nelle aziende agriturismo-venatorie è consentita, per tutta la stagione venatoria, l'immissione e la caccia di fauna selvatica di allevamento, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.



All'interno delle aziende agriturismo-venatorie la caccia è consentita ai soli soggetti autorizzati.

Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani

La Regione affida la gestione delle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani individuate nel piano faunistico venatorio p, prioritariamente, mediante autorizzazione alle associazioni venatorie e cinofile ovvero imprenditori agricoli singoli o associati. Tali aree devono insistere su territori

idonei, per le specifiche condizioni ambientali, agli scopi della cinofilia venatoria.

L'autorizzazione è subordinata al consenso dei proprietari o conduttori dei fondi e fissa tempi e modalità di esercizio, nonché le misure di salvaguardia della fauna selvatica. Al momento dell'autorizzazione la Regione approva il regolamento di gestione delle aree redatto secondo gli indirizzi regionali.

L'accesso alle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia è consentito ai soli soggetti autorizzati.

L'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani possono svolgersi anche su fauna selvatica naturale. Qualora sia previsto l'abbattimento, è possibile utilizzare solo fauna selvatica di allevamento.

3.4 FONDI CHIUSI E AREE SOTTRATTE ALLA CACCIA PROGRAMMATA

I fondi chiusi e le altre aree sottratte alla caccia programmata (art. 25 l.r. 3/94) costituiscono porzioni del territorio agro-silvo-pastorale sottratte alla gestione programmata della caccia per volontà del proprietario o conduttore del fondo.

I fondi chiusi

I fondi chiusi sono delimitati da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a m. 1,20 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia profondità di almeno m. 1,50 e larghezza di almeno m. 3.

L'istituzione di fondi chiusi deve essere notificata al Comune; se la superficie del fondo chiuso supera i 3 ettari la notifica deve essere fatta anche alla Regione.

All'interno dei fondi chiusi, su richiesta dei proprietari o dei conduttori interessati, la Regione può organizzare o autorizzare catture di fauna selvatica.

Tali aree devono essere adeguatamente tabellate e, se la loro superficie supera i 3 ettari, entrano a far parte della quota di territorio destinato alla protezione della fauna selvatica

Altre aree sottratte alla caccia programmata

A seguito della pubblicazione del Piano Faunistico Regionale, il proprietario o conduttore di un fondo rustico può presentare richiesta motivata di esclusione del proprio fondo dal territorio destinato alla caccia programmata.

La superficie dei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è considerata parte del territorio agro-silvo-pastorale destinato alla protezione della fauna selvatica.

4 ESERCIZIO DELLA CACCIA

Costituisce esercizio della caccia ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'uso dei mezzi consentiti dalla legge. Viene considerato esercizio della caccia anche il vagare o il soffermarsi, con mezzi destinati a tale scopo, in attitudine di ricerca o di attesa della fauna selvatica. Ogni altro modo di abbattimento è vietato salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore. Risultano quindi in attitudine presunta di caccia tutti

quei soggetti che per il loro comportamento, per gli strumenti di cui sono in possesso e per i luoghi che frequentano possono far ragionevolmente presupporre che stanno per catturare o abbattere fauna selvatica.

Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

- a) vagante in zona Alpi;
- b) da appostamento fisso;
- c) nell'insieme di tutte le forme di caccia consentite compreso l'appostamento fisso e la caccia agli ungulati;
- d) agli ungulati.

La selvaggina appartiene a chi l'ha abbattuta o a chi l'ha catturata, nel rispetto delle norme vigenti, ovvero a chi l'ha scovata finché non ne abbandoni l'inseguimento.

L'esercizio della caccia è consentito purché risulti compatibile con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole. Questa affermazione, contenuta nell'articolo 1 della legge 157/1992, evidenzia con chiarezza gli interessi generali e prioritari con i quali l'esercizio venatorio non può porsi in conflitto.

Per esercitare la caccia è necessario:

- 1) avere compiuto 18 anni di età;
- 2) essere muniti di licenza di porto di fucile per uso di caccia e relative concessioni pagate;
- 3) essere assicurati per responsabilità civile verso i terzi e per infortuni;
- 4) essere in possesso del tesserino venatorio regionale.
- 5) che riporta la frase "essere in possesso dell'allegato riepilogativo delle sanzioni (allegato giallo)

In Toscana il candidato è tenuto a conoscere anche le norme di sicurezza nella caccia al cinghiale in battuta.

4.1 LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO DI CACCIA E ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO

Per ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia è necessario aver compiuto 18 anni ed essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio venatorio che si consegue



con il superamento di un esame pubblico da sostenere di fronte ad una commissione nominata dalla Regione

Le materie su cui verte l'esame di abilitazione all'esercizio venatorio sono le seguenti:

- legislazione venatoria,
- zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili,
- armi e munizioni da caccia e relativa legislazione,
- tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole,
- norme di pronto soccorso.

In Toscana il candidato è tenuto a conoscere anche le norme di sicurezza nella caccia al cinghiale in battuta.

L'esame è superato se il candidato ha ottenuto giudizio favorevole su tutte le materie d'esame.

Per sostenere l'esame di abilitazione il candidato deve presentare domanda all'Ufficio territoriale regionale di residenza e deve allegare il certificato medico di idoneità.

L'esame di abilitazione è necessario sia nel caso di primo rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia, sia in caso di rinnovo a seguito di revoca.

Le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio venatorio sono disciplinate con regolamento regionale.

Dopo aver conseguito il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio e l'abilitazione all'uso delle armi e aver pagato le previste tasse di concessione governative e di abilitazione regionale, la Questura rilascia, in conformità alle leggi di Pubblica Sicurezza, la licenza di porto di fucile per uso di caccia.

La licenza è personale e consente l'esercizio della caccia su tutto il territorio nazionale, ha validità per sei anni, previo pagamento delle tasse annuali. Alla scadenza dei cinque anni, il titolare della licenza può chiedere il rinnovo della stessa esibendo, oltre alla licenza di porto di fucile per uso di caccia scaduta, un nuovo certificato medico di idoneità e l'attestazione di pagamento delle relative tasse.

Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può esercitare la caccia solo se accompagnato da cacciatore con licenza di caccia rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso infrazioni tali da determinare la sospensione o la revoca della licenza stessa.

La licenza di porto di fucile per uso di caccia è necessaria anche per chi esercita la caccia con l'uso dell'arco o del falco.

4.2 ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E INFORTUNI

Il cacciatore deve stipulare una polizza di assicurazione per responsabilità civile verso i terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria con un massimale di almeno Euro 516.457 per ogni sinistro, di cui Euro 387.343 per ogni persona danneggiata, Euro 129.114 per danni ad animali ed a cose, nonché una polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria con un massimale di Euro 51.646 per morte o

invalidità permanente.

I massimali possono essere aggiornati ogni 4 anni con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

4.3 TESSERINO VENATORIO REGIONALE

Il tesserino venatorio è un mezzo di controllo dell'attività venatoria dei singoli cacciatori e valido strumento di rilevazione dei capi abbattuti.

Il tesserino è predisposto dalla Giunta regionale, è rilasciato dal Comune di residenza anagrafica del cacciatore ed è valido su tutto il territorio nazionale. Il tesserino è personale, non cedibile e riporta, oltre ai dati anagrafici del cacciatore, l'indicazione della forma di caccia prescelta in via esclusiva e gli ATC a cui è iscritto. Il tesserino si compone di tante pagine quante sono le giornate utili di caccia a disposizione del cacciatore per l'intera stagione venatoria. Per stagione venatoria si intende il periodo intercorrente tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio di ogni anno.

La Regione Toscana ha inoltre attivato e predisposto la modalità di tesserino venatorio elettronico attraverso una apposita App scaricabile gratuitamente.

Sul tesserino deve essere indicata la data della giornata di caccia, l'ATC o l'istituto privato in cui esercita la caccia, l'eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Dopo l'abbattimento devono essere altresì indicati i capi di selvaggina abbattuti.

Il tesserino deve essere riconsegnato al Comune di residenza entro il 31 agosto di ogni anno al fine di effettuare un controllo statistico del numero di esemplari prelevati per ogni specie cacciabile.

E' previsto per la caccia di selezione un apposito tesserino per la caccia ai cervidi e bovidi. In questo tesserino devono essere annotate le giornate di caccia necessarie per il prelievo di selezione e gli abbattimenti effettuati. Nel periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio deve essere segnato anche il tesserino venatorio regionale.


4.4 MEZZI DI CACCIA

L'articolo 31 della l.r. 3/94 individua i mezzi autorizzati per l'esercizio venatorio. E' consentito l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione, semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al 12, nonché del fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. E' consentito altresì l'uso del fucile a due o tre canne (combinato) di cui una o due ad anima liscia, di calibro non superiore al 12, ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

E' ammesso l'uso dell'arco e del falco.

Durante l'esercizio venatorio il cacciatore può portare, oltre alle armi consentite, gli utensili a punta e a taglio necessari alle esigenze venatorie.

5 LA FAUNA SELVATICA



5.1 Concetto di fauna selvatica e suo status giuridico

La fauna selvatica è costituita dall'insieme delle popolazioni di mammiferi e uccelli che vivono, stabilmente (fauna stanziale) o temporaneamente (fauna migratoria), in stato di naturale libertà sul territorio nazionale.

Tutta la fauna selvatica è sottoposta al regime di tutela, sia che si tratti di specie cacciabili, sia che si tratti di specie non cacciabili

ad eccezione di talpe, ratti, topi e arvicole, specie alle quali non si applica la legge 157/92. La legge 157/92 non si applica inoltre a pesci, molluschi, rettili e insetti in quanto non appartenenti a specie omeoterme (a sangue caldo).

La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato che la tutela nell'interesse dell'intera comunità nazionale ed internazionale. Superato con la legge 968/77 il concetto di fauna come *res nullius*, cioè cosa che non è di nessuno e quindi liberamente appropriabile da parte di chiunque, si introduce la concezione nuova di fauna selvatica come bene indisponibile dello Stato; cioè bene vincolato ad una destinazione di pubblica utilità dalla quale non può essere distratto se non nei modi stabiliti dalla legge che lo disciplina. In particolare gli esemplari di fauna selvatica diventano proprietà del cacciatore solo dopo l'avvenuto abbattimento o la cattura nel rispetto della normativa vigente.

Questa concezione, originata da esigenze di tutela ambientale e diametralmente opposta a quella propria della normativa preesistente, comporta alcuni importanti effetti:

- l'attività venatoria è in generale vietata, non costituisce un diritto del singolo, essendo consentita solo in particolari periodi dell'anno e relativamente ad alcune specie tassativamente indicate dal legislatore;
- la licenza di caccia ha natura di concessione e non più di autorizzazione. Il diritto di abbattere o catturare la fauna selvatica spetta allo Stato che può temporaneamente concederlo a terzi.

5.2 SPECIE PARTICOLARMENTE PROTETTE

L'articolo 27 della legge regionale 3/94 elenca le specie particolarmente protette che sono:

- a) Mammiferi: Lupo, Sciacallo dorato, Orso, Martora, Puzzola, Lontra, Gatto selvatico, Lince, Foca monaca, Cervo sardo, Camoscio d'Abruzzo, tutte le specie di Cetacei;
- b) Uccelli: Marangone minore, Marangone dal ciuffo, tutte le specie di Pellicani, Tarabuso, tutte le specie di Cicogne, Spatola, Mignattaio, Fenicottero, Cigno reale, Cigno selvatico, Volpoca, Fistione turco, Gobbo rugginoso, tutte le specie di rapaci diurni, Pollo sultano, Otarda, Gallina prataiola, Piviere tortolino, Gru, Avocetta, Cavaliere d'Italia, Occhione,

Pernice di mare, Gabbiano corso, Gabbiano corallino, Gabbiano roseo, Sterna zampenere, Sterna maggiore, tutte le specie di rapaci notturni, Ghiandaia marina, tutte le specie di Picchi, Gracchio corallino;

- c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicano come minacciate di estinzione.

Si tratta di specie che in assenza di adeguata tutela rischiano l'estinzione o le cui popolazioni hanno subito forti riduzioni numeriche negli ultimi anni.



5.3 SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA

Sulla base del presupposto per cui la tutela della fauna è la regola e la caccia costituisce un'eccezione, la legge limita il prelievo venatorio relativamente a tempi e specie cacciabili tenuto conto delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali vigenti.

L'articolo 30, comma 4, della legge regionale 3/94 indica come specie cacciabili quelle contenute nell'articolo 18 della legge 157/92.

"1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

- a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); merlo (*Turdus merula*); allodola (*Alauda arvensis*); starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice sarda (*Alectoris barbarus*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); minilepre (*Silvagus flavidus*);
- b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymnocyptes minimus*); combattente (*Philomachus pugnax*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*);
- c) specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); coturnice (*Alectoris graeca*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflo (*Ovis musimon*); con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (*Lepus timidus*);
- d) specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 dicembre o dal 1 novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*);

Il prelievo delle specie Capriolo, Cervo, Daino e Muflo sono regolamentati attraverso gli

appositi Piani di gestione e Calendari venatori redatti ed approvati dalla Regione.

- e) specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: Lepre italiana (*Lepus corsicanus*).


I calendari venatori regionali possono limitare nei tempi e nelle quantità giornaliere e annuali, il prelievo di alcune specie.

1-bis. L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:

- a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;
- b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.

2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni;

Per quanto riguarda la caccia di selezione agli ungulati occorre ricordare che il Decreto Legge del 30/09/2005 n. 203, convertito in Legge 248/2005, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, stabilisce che regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) o, se istituiti, degli istituti regionali, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, possono regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.



La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio. L'esercizio venatorio è consentito fino a tre giorni per ogni settimana, i giorni di silenzio venatorio sono il martedì e il venerdì.

La Regione, in sede di approvazione del calendario venatorio può anticipare, nel rispetto dei termini fissati dalla legge 157/92, la caccia ad un numero limitato di specie corredate da adeguati piani di assestamento e/o prelievo (l.r. 3/94 art. 30, comma 6).

Il calendario venatorio può recare disposizioni riduttive dell'esercizio venatorio per ragioni connesse alla consistenza faunistica, per particolari condizioni ambientali, climatiche, per malattie o per altre calamità (l.r. 3/94 art. 30, comma 7).

Nel rispetto dei giorni di silenzio venatorio il calendario venatorio può prevedere anche l'utilizzazione continuativa delle giornate di caccia a disposizione del cacciatore nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 30 novembre e solo per la caccia da appostamento alla fauna selvatica migratoria (l.r. 3/94 art. 30, comma 8).

Coloro che effettuano la caccia in via esclusiva agli ungulati possono effettuare il prelievo selettivo per cinque giorni alla settimana con l'esclusione dei giorni di silenzio venatorio.

5.4 CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA

L'articolo 37 della legge regionale 3/94 stabilisce forme e modalità di controllo della fauna selvatica. Il controllo della fauna selvatica è affidato alla Regione e può essere esercitato anche nelle zone a divieto di caccia e in periodi in cui la caccia è chiusa. Il controllo delle popolazioni selvatiche si rende necessario per una migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela di determinate specie selvatiche, per la tutela del patrimonio storico-artistico o per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche. Ai fini del controllo delle popolazioni di fauna selvatica, la Regione utilizza i metodi e le caratteristiche degli interventi ecologici come definiti dall'ISPRA.

Spetta alla Regione, in caso di ravvisata inefficacia degli interventi ecologici, motivare e autorizzare piani di abbattimento con modalità di intervento compatibili con le diverse caratteristiche ambientali e faunistiche delle aree interessate. Tali piani sono attuati attraverso gli ATC con la presenza diretta di un agente di vigilanza di cui all'articolo 51 della L.R. 3/94 e sotto il coordinamento del corpo di polizia provinciale.

Per la realizzazione dei piani di controllo, l'Ente si avvale delle guardie dipendenti delle amministrazioni provinciali stesse eventualmente coadiuvate da:

- proprietari e conduttori dei fondi in cui si attua il piano di abbattimento;
- personale di vigilanza dei Comuni;
- guardie, sottufficiali e ufficiali del Corpo Forestale dello Stato;
- guardie addette alla vigilanza nei parchi regionali e nazionali;
- agenti e ufficiali di polizia giudiziaria;
- guardie giurate e guardie forestali e campestri dei Comuni e Comunità Montane;
- guardie volontarie, guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- guardie ecologiche e zoofile previste da leggi regionali.

Tutti i soggetti sopra elencati devono essere in possesso di licenza di porto di fucile per uso di caccia.

Per gli interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica la Regione può affiancare al



proprio personale anche soggetti che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione sulla base di programmi concordati con l'ISPRA

Le abilitazioni rilasciate, sono valide su tutto il territorio regionale.

Gli A.T.C. predispongono programmi annuali di controllo dei predatori appartenenti alle specie cacciabili da attuarsi durante il periodo di caccia aperta con l'ausilio dei cacciatori iscritti.

La Regione, anche su richiesta dei Comuni o dei comitati degli ATC, corredato di parere favorevole dell'ISPRA, può autorizzare la cattura di selvatici anche nelle aree a divieto di caccia indicando le forme di cattura e definendo le condizioni e le modalità di utilizzazione dei soggetti catturati.

5.5 DEROGHE

Il prelievo di specie di uccelli selvatici non cacciabili o il loro controllo effettuato fuori dai periodi di caccia aperta o con mezzi diversi da quelli consentiti può avvenire solo nel rispetto dell'articolo 9 della direttiva 147/2009 CE (già 79/409/CEE) concernente la conservazione degli uccelli selvatici che detta agli Stati membri procedure di autorizzazione ben definite.


Le deroghe possono essere adottate dagli Stati membri, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, per tre diverse e specifiche motivazioni indicate espressamente nell'articolo 9:

- a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, nell'interesse della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna;
- b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;
- c) per consentire, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

La norma prevista nell'articolo 9, comma 2 della direttiva detta numerose condizioni da rispettare per l'esercizio delle deroghe. In particolare il provvedimento di deroga deve indicare: le specie interessate dalla deroga, i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata, le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui possono essere fatte, l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone, nonché i controlli.

La competenza ad emanare i provvedimenti di esercizio delle deroghe spetta alla Regione che, nel rispetto di tutte le prescrizioni indicate dalla Direttiva 2009/147/CE, sentito il parere dell'ISPRA o di altro istituto regionale riconosciuto, d'intesa con gli A.T.C., adottano i necessari provvedimenti attuativi (legge 3 ottobre 2002 n. 221).

La Regione Toscana con gli articoli 37 bis, 37 ter, 37 quater, 37 quinquies, disciplina l'esercizio delle deroghe ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo



e del Consiglio del 30 novembre 2009 nel quadro normativo della legge regionale 3/94. I provvedimenti di deroga adottati dalla Giunta regionale, oltre a contenere tutte le prescritte indicazioni, non possono avere ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.

Nel caso in cui le deroghe prevedano per gli abbattimenti l'utilizzo dei cacciatori, in periodo di caccia, questi devono segnare sul tesserino venatorio i prelievi effettuati sulle specie interessate dal provvedimento.

Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta Regionale trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, all'ISPRA e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulla concreta attuazione delle deroghe. Il Ministro dell'Ambiente e l'ISPRA trasmettono i rendiconti nazionali alla competente Commissione Europea.

5.6 SOCCORSO DELLA FAUNA IN DIFFICOLTÀ

L'articolo 38, comma 1, della legge regionale 3/94 stabilisce che chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune o agli uffici territoriali regionali nel cui territorio è avvenuto il ritrovamento e eventualmente a consegnarla agli enti medesimi. Entro le successive 24 ore la Regione provvede al ricovero della fauna rinvenuta presso centri specializzati o servizi veterinari e, una volta accertata l'avvenuta guarigione, provvede alla sua liberazione.

L'articolo 38, comma 2, dispone che chiunque rinvenga uova, covate e piccoli nati e agisca per sottrarli a morte sicura deve avvertire, entro le 24 ore successive al ritrovamento, i competenti uffici regionali o il Comune che dispongono in merito.

Le competenti Pubbliche Amministrazioni possono richiedere l'intervento del personale di vigilanza venatoria al fine di proteggere la fauna selvatica minacciata da operazioni colturali.

5.7 IMPORTAZIONE DI FAUNA SELVATICA DALL'ESTERO

L'importazione di fauna selvatica viva dall'estero è ammessa solo a scopo di ripopolamento e limitatamente a specie presenti sul territorio regionale a seguito di autorizzazione rilasciata dal Ministro delle politiche agricole e forestali.



La fauna selvatica abbattuta da cacciatori fuori dal territorio nazionale può essere importata, nel rispetto delle normative vigenti, dai cacciatori stessi che ne dimostrino la legittima provenienza (articolo 44 l.r. 3/94).

6 CALENDARIO VENATORIO



Il calendario venatorio è approvato dalla Regione, sentito il parere dell'ISPRA.

Il calendario venatorio disciplina modalità e regole da osservare durante l'esercizio dell'attività venatoria. In particolare contiene le disposizioni relative ai tempi, ai giorni, alle specie, al numero dei capi da abbattere, ai luoghi e modi di caccia e alla durata della giornata venatoria (l.r. 3/94 art. 30 comma 5).

La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio.

La caccia è consentita fino a tre giorni alla settimana che il cacciatore può scegliere fra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. Nei giorni di martedì e venerdì la caccia è sempre vietata (silenzio venatorio).

Dopo anni di calendari venatori redatti con validità annuale, la Regione Toscana ha deciso di dotarsi di un calendario nuovo di tipo pluriennale adottato con legge regionale (l.r. 10 giugno 2002 n. 20).

Parte delle disposizioni contenute sono integrate attraverso apposita delibera annuale appro-

vata dalla Giunta regionale.

Tale atto, fissa anche le varie specificità territoriali e le differenziazioni nei vari Ambiti Territoriali di Caccia.

Il calendario venatorio:

- -specifica gli orari di inizio e fine di ciascuna giornata di caccia per l'intera stagione venatoria;
- -consente ai cacciatori, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 18, comma 6, della legge 157/92, nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre, solo per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di utilizzare anche in modo continuativo le giornate a disposizione per l'intera stagione venatoria;
- -specifica modalità e forme di caccia;
- -disciplina la predisposizione, l'accesso e la rimozione degli appostamenti temporanei di caccia;
- -definisce il carniere giornaliero;
- -stabilisce giorni, orari e particolari limitazioni per quanto riguarda l'allenamento e l'addestramento dei cani;
- -detta regole inerenti il rilascio e la riconsegna del tesserino venatorio nonché le modalità di compilazione dello stesso;
- -consente alla Giunta regionale, di autorizzare l'apertura anticipata della caccia ad alcune specie il primo giorno utile di settembre e la domenica successiva;
- -consente altresì alla Giunta regionale di stipulare accordi di reciprocità con le altre Regioni.

Per quanto riguarda i periodi di caccia e le specie cacciabili, il calendario regionale, nel rispetto dell'articolo 18 della legge 157/92, stabilisce annualmente con atto amministrativo tempi, modi, specie e numero dei capi prelevabile.

7 ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA)

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) è stato istituito con la legge 133/2008 e svolge le funzioni dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) è un organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province ed è disciplinato nei suoi aspetti essenziali dall'art. 7 della legge 157/1992. Precedentemente alla legge 157/1992 era previsto dalla legge 968/1977 con il nome di "Istituto nazionale di biologia della selvaggina".

L'ISPRA ha molte ed importanti funzioni che riguardano decisivi momenti della gestione faunistica venatoria. In particolare ha il compito:

- di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione e i rapporti con le altre componenti ambientali;
- di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali

- sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale;
- di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei paesi della Comunità economica europea aventi analoghi compiti e finalità;
- di collaborare con le Università e gli altri organismi di ricerca nazionali;
- di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome;
- di esprimere i pareri tecnico scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.

Inoltre l'ISPRA organizza e coordina l'attività di cattura per l'inanellamento a scopo scientifico su tutto il territorio nazionale. Tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalla Regione su parere dell'ISPRA. L'espressione del parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento dell'esame finale.

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) sono istituiti una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica riservati a tecnici diplomati.

8 ALLEVAMENTO E DETENZIONE DI FAUNA SELVATICA

La fauna selvatica può essere allevata a scopo alimentare, a fini di ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale e a fini di richiamo.

Gli allevamenti di fauna selvatica sono autorizzati dalla Regione. Se l'interessato all'allevamento è titolare di impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla Regione e a gestire l'allevamento nel rispetto delle norme regolamentari regionali. Gli allevamenti di fauna selvatica sono segnalati lungo il confine delle recinzioni perimetrali con tabelle recanti la tipologia dell'allevamento e il divieto di caccia.

8.1 ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA PER FINI DI RIPOPOLAMENTO

Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento sono destinati alla produzione di specie tipiche nazionali per uso venatorio.

Al momento della domanda di autorizzazione l'interessato deve allegare il piano produttivo indicante la localizzazione dell'allevamento, la quantità delle specie allevate, le strutture di dotazione e le tecniche di allevamento.

Negli allevamenti per fini di ripopolamento devono essere utilizzate le specifiche attrezzature e gli impianti di allevamento (incubatrici, parchetti e voliere) e devono essere mantenuti i limiti di densità secondo i rapporti minimi indicati dall'ISPRA e riportati nel regolamento regionale.

Il titolare di allevamento di fauna selvatica per fini di ripopolamento deve tenere un apposito registro, vidimato dalla Regione, nel quale sono indicati il numero dei riproduttori e la loro origine, la natalità, la mortalità, le cessioni, gli eventi patologici significativi e i controlli sanitari e amministrativi eseguiti.

La fauna allevata in questo tipo di allevamento è venduta accompagnata da idonea certificazione sanitaria.

Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento che hanno una superficie inferiore ai 3 ettari possono avere una fascia di rispetto di 100 metri nella quale è vietata la caccia vagante.

8.2 ALLEVAMENTO E DETENZIONE DI FAUNA SELVATICA A FINI ORNAMENTALI E AMATORIALI E PER IL MANTENIMENTO DI TRADIZIONI LOCALI

Negli allevamenti di fauna selvatica autoctona a fini ornamentali e amatoriali e per il mantenimento di tradizioni locali non possono essere tenuti più di sei riproduttori per specie allevata. Non possono essere allevate specie ungulate.

Il titolare dell'allevamento deve tenere un registro vidimato dalla Regione nel quale sono indicati le specie, il sesso, la destinazione e l'utilizzazione dei soggetti prodotti e, in caso di cessione, i nominativi dei destinatari.

Gli animali allevati in questo tipo di allevamento, accompagnati da idonea certificazione sanitaria, possono essere utilizzati anche per il ripopolamento purché ci sia l'autorizzazione di A.T.C. e delle competenti strutture della Regione.

8.3 ALLEVAMENTI DI UCCELLI DA UTILIZZARE COME RICHIAMI VIVI

Possono essere autorizzati allevamenti di uccelli appartenenti alle specie cacciabili (cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, colombaccio, allodola e pavoncella) da utilizzare come richiami vivi.

L'allevatore deve registrare, entro 24 ore, la nascita, la morte e la cessione dei capi su apposito registro vidimato competente struttura della Regione. In caso di cessione, all'acquirente deve essere consegnata una ricevuta-certificato di provenienza del soggetto acquistato.

La Regione definisce, nel regolamento, le modalità di trasporto, di utilizzo e detenzione degli uccelli da richiamo per l'attività venatoria e per la partecipazione a mostre e fiere.


8.4 ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA A FINI ALIMENTARI

Gli allevamenti di fauna selvatica a fini alimentari sono considerati attività zootecniche alternative che consentono il recupero di potenzialità produttive in aree marginali (art. 41 l.r. 3/94).

Gli animali allevati, sottoposti ai controlli sanitari secondo le normative vigenti, sono destinati all'alimentazione e possono essere commercializzati anche in periodo di caccia chiusa.

Il titolare dell'allevamento deve tenere un registro vidimato dalla Regione in cui registrare il movimento dei capi. Ogni animale deve essere munito di contrassegno predisposto dal titolare dell'allevamento e approvato dalla Regione.

9 CATTURA DI FAUNA SELVATICA



La legge 157/92 vieta su tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione o di cattura di uccelli e mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. Questo divieto di ordine generale è temperato da alcune ipotesi di cattura sancite espressamente dalla legge. Si tratta della cattura di mammiferi e uccelli o prelievo di uova, nidi o piccoli nati a scopo di studio e ricerca e delle catture per l'inanellamento o per la cessione a scopo di richiamo. La cattura di fauna selvatica è ammessa altresì nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri di riproduzione di fauna selvatica per motivi connessi alle finalità di questi istituti.

Il prelievo di uova e piccoli nati è consentito anche al fine di sottrarli a sicura distruzione o morte purché se ne dia pronto avviso nelle 24 ore successive alla competente struttura della Regione o Comune che provvederanno in merito.

9.1 CATTURA DI FAUNA SELVATICA A SCOPO SCIENTIFICO

L'articolo 36 della l.r. 3/94 disciplina la cattura di fauna selvatica a scopo scientifico. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, previo parere dell'ISPRA, può autorizzare gli istituti scientifici delle Università o del Consiglio Nazionale di ricerca e i musei di storia naturale ad effettuare la cattura e l'utilizzazione di fauna selvatica e a prelevare nidi, uova e piccoli nati a scopo di studio.

Anche per la specifica attività di cattura temporanea per l'inanellamento a fini di studio è necessaria l'autorizzazione regionale che viene rilasciata, previo parere dell'ISPRA, a soggetti che abbiano superato l'esame finale di specifici corsi di istruzione organizzati dall'Istituto

stesso. L'attività di inanelamento serve a studiare i flussi migratori degli uccelli. Per questo motivo, chiunque venga in possesso di fauna contrassegnata deve trasmettere i contrassegni, indicando il luogo e l'ora del rinvenimento, all'ISPRA o all'ufficio caccia della Provincia di residenza che provvede ad informare il predetto istituto.

I decreti di autorizzazione prevedono i tempi, i modi, i luoghi e i mezzi consentiti.

9.2 CATTURA DI UCCELLI PER LA CESSIONE A FINI DI RICHIAMO

L'attività di cattura di uccelli è finalizzata alla costituzione del patrimonio dei richiami vivi da utilizzare a fini venatori.

La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per le seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio.

La cattura di uccelli da richiamo è disciplinata da regolamento regionale. Il regolamento regionale disciplina il procedimento di autorizzazione degli impianti, ne specifica le tipologie, indica le zone in cui devono preferibilmente collocarsi, i contenuti dei protocolli di gestione da inviare all'ISPRA, regola le modalità di gestione degli impianti e le modalità di cessione degli esemplari catturati.

Ogni anno la competente struttura della Giunta regionale, previo parere dell'ISPRA e sulla base delle richieste prodotte dai cacciatori, stabilisce il contingente catturabile suddiviso per specie e per impianto, ripartendo il quantitativo previsto sulla base del numero e delle tipologie degli impianti autorizzati.

L'attività di cattura è interrotta al momento in cui si raggiunge il quantitativo stabilito per ogni singola specie.

La detenzione di uccelli di cattura, ai fini di richiamo, è consentita solo per le seguenti specie:

allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio.

Ogni cacciatore può detenere un numero massimo complessivo di dieci uccelli di cattura. I cacciato-



ri che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva da appostamento fisso possono detenere complessivamente fino a quaranta uccelli di cattura con il limite massimo di dieci per ognuna delle specie consentite.

E' vietata la vendita di uccelli di richiamo non provenienti da allevamento.

Da alcuni anni in Toscana non vengono autorizzate le catture



10 FORME DI CACCIA

Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco e con il falco, la caccia può essere praticata in via esclusiva in una delle seguenti forme:

- a) vagante in zona Alpi;
- b) da appostamento fisso;
- c) nell'insieme delle altre forme di attività consentite compreso l'appostamento fisso e la caccia agli ungulati;
- d) agli ungulati.

La scelta del tipo di caccia di cui alla lettera a) vagante in zona Alpi, consente di svolgere l'attività venatoria solo nel territorio alpino individuato e tabellato a cura delle Regioni competenti. Il territorio alpino è considerato zona faunistica a se stante, regolata da norme regionali specifiche al fine di proteggere la fauna tipica dei luoghi e di salvaguardare le consuetudini e le abitudini di caccia locali.

La forma di caccia in via esclusiva da appostamento fisso di cui alla lettera b) consente di svolgere attività venatoria solo all'interno di appostamenti fissi di caccia.

La forma di caccia in via esclusiva di tipo c) consente di svolgere l'attività venatoria vagando sul territorio con l'uso del cane, di attendere e cacciare la selvaggina migratoria dagli appostamenti temporanei, di svolgere la caccia di selezione agli ungulati nonché di partecipare alle battute di caccia al cinghiale. Questa forma di caccia consente in Toscana di cacciare anche dagli appostamenti fissi.

La forma di caccia in via esclusiva agli ungulati di cui alla lettera d) consente di svolgere la caccia di selezione ai cervidi e bovidi e la caccia in battuta al cinghiale.

I tempi e le modalità di esercizio della caccia nelle diverse forme previste in via esclusiva sono fissate con regolamento regionale.

La forma di caccia prescelta in via esclusiva ha la durata di un anno e si intende rinnovata

anche per l'anno successivo se entro il 1 novembre il cacciatore non fa pervenire alla Regione richiesta di modifica che avrà comunque valore ad iniziare dalla successiva stagione venatoria. La mancata presentazione da parte del nuovo cacciatore dell'opzione sulla forma di caccia comporterà come scelta quella prevista dall'articolo 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/94.

I limiti all'esercizio venatorio derivanti dalle suddette opzioni di caccia non si applicano all'interno delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agriturismo-venatorie (articolo 16, comma 4, legge 157/92).

II GLI APPOSTAMENTI DI CACCIA

Costituiscono appostamenti di caccia tutti quei luoghi destinati alla caccia di attesa caratterizzati da un'apposita preparazione del sito.

Gli appostamenti di caccia si suddividono in:

- 1) appostamenti fissi;
- 2) appostamenti temporanei;
- 3) appostamenti per la caccia agli ungulati.

La Regione rilascia le autorizzazioni per gli appostamenti fissi in numero non superiore a quello delle autorizzazioni rilasciate nell'annata venatoria 1989-1990 (art. 5, comma 3, legge 157/92).

L'articolo 34, comma 8, della l.r. 3/94 rinvia la regolamentazione degli appostamenti, per quanto riguarda le autorizzazioni, la costruzione e l'utilizzazione, ad apposito regolamento regionale.

11.1 APPOSTAMENTI FISSI

Si definiscono appostamenti fissi di caccia tutti quei luoghi destinati alla caccia d'attesa caratterizzati da un'apposita preparazione del sito e dalle opere, o in altra solida materia saldamente infissa sul terreno. Sono altresì considerati appostamenti fissi le botti in cemento o legno.

Per costituire un appostamento fisso di caccia è sempre necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo.

Art. 51 del Regolamento 48/R del Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 al comma 2 stabilisce che

- gli appostamenti fissi si distinguono in:
- a) appostamento fisso alla minuta selvaggina;
 - b) appostamento fisso per colombacci costituito da un capanno principale collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale con lunghezza massima di 15 metri;
 - c) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri costituito da un capanno collocato in acqua, in prossimità dell'acqua, sul margine di uno spec-



- chio d'acqua o terreno soggetto ad allagamento;
- d) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri su lago artificiale realizzato mediante idonee arginature e sistemazioni idraulico-agrarie che consentono l'allagamento artificiale di un sito altrimenti asciutto. I laghi artificiali non sono consentiti nelle aree palustri naturali individuate dalla Regione e sono provvisti di tabelle lungo gli argini perimetrali.

Il regolamento regionale definisce le distanze che devono essere rispettate per collocare un appostamento, determina alcune regole procedurali per il rilascio delle autorizzazioni e prevede eventuali cause di revoca o decadenza dell'autorizzazione stessa.

11.2 APPOSTAMENTI TEMPORANEI

Costituiscono appostamento temporaneo di caccia, con o senza l'uso di richiami, tutti i momentanei e superficiali appostamenti di luoghi destinati all'attesa della selvaggina, effettuati utilizzando di norma capanni in tela o altro materiale artificiale o vegetale, che non comportino alcuna modifica di sito e non presentino alcun elemento di persistenza.

Sono considerati appostamenti temporanei anche le zattere e le altre imbarcazioni, purché saldamente e stabilmente ancorate durante l'esercizio venatorio.

Per la costruzione degli appostamenti temporanei può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, purché appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente ed è vietato utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola.

Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e, comunque, al termine della giornata venatoria.

11.3 APPOSTAMENTI PER LA CACCIA AGLI UNGULATI

Gli appostamenti per la caccia di selezione agli ungulati sono sempre considerati appostamenti temporanei, non sono soggetti alle disposizioni di cui agli articoli 77 e 80 e possono essere lasciati in essere con il consenso del proprietario o del conduttore del fondo.

11.4 USO DEI RICHIAMI NEGLI APPOSTAMENTI

Il regolamento regionale stabilisce i quantitativi massimi e altre modalità da osservare per l'utilizzazione dei richiami vivi all'interno degli appostamenti.

In particolare:

- negli appostamenti fissi il cui titolare abbia optato per la forma di caccia di cui all'articolo 28, comma 3, lettera b), della l.r. 3/94 non possono essere complessivamente usati più di quaranta uccelli, con il limite di non più di dieci uccelli di cattura per ciascuna specie;
- negli appostamenti fissi il cui titolare abbia optato per la forma di caccia di cui all'articolo 28, comma 3, lettera c), della l.r. 3/94 e negli appostamenti temporanei non possono essere complessivamente usati più di quindici uccelli, di cui non più di dieci di cattura;
- negli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri il cui titolare abbia optato ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera c), della l.r. 3/94 i richiami vivi utilizzati non possono superare le quindici unità per l'intero impianto.

Negli appostamenti fissi possono essere utilizzati solo richiami vivi della tipologia di riferimento (incluse le forme domestiche del piccione e dell'anatra) fatta eccezione per gli appostamenti per palmipedi e trampolieri nei quali possono essere usati anche richiami vivi appartenenti alla specie allodola.

Gli uccelli di allevamento appartenenti alle specie acquatiche possono restare nelle voliere di mantenimento interne all'impianto anche durante le ore notturne purché le voliere siano collocate con un lato sull'argine o a distanza non superiore a 10 metri dall'argine stesso; il lato della voliera più lontano dall'argine non può essere a distanza superiore a 30 metri dall'argine stesso. In caso di più capanni autorizzati i richiami possono essere detenuti in un'unica voliera.

12 TUTELA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE

12.1 DIVIETI DI CACCIA PER LA TUTELA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE

L'attività venatoria in forma vagante o da appostamento temporaneo è vietata nei terreni in attualità di coltivazione. Sono da ritenersi in attualità di coltivazione i terreni con coltivazioni erbacee da seme, i frutteti specializzati, gli impianti vivaistici, i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto, i terreni coltivati a soia e riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto e i terreni rimboschiti da un periodo di tempo inferiore a tre anni (art. 42 l.r. 3/94).



Ad integrazione del divieto di caccia sancito dall'articolo 42 della l.r. 3/94, la deliberazione del Consiglio Regionale 20 dicembre 1994 n. 588 vieta altresì l'attività venatoria in forma vagante o da appostamento temporaneo:

- negli appezzamenti di terreno dove siano in atto colture di: mais, sorgo, saggina, girasole, tabacco, ortaggi o fiori a pieno campo, nei prati artificiali irrigui (dalla ripresa della vegetazione al taglio), ovvero altre colture cerealicole, oleaginose e proteoleaginose,
- negli appezzamenti di terreno dove siano impiantati frutteti specializzati, vigneti specializzati (impianti con almeno 1.500 piante ad ha), oliveti specializzati (impianti con almeno 200 piante ad ha),
- a distanza inferiore a 100 metri da serre, tunnel (anche in polietilene), impianti di irrigazione a funzionamento elettronico, da voliere ovvero da macchine agricole in attività lavorativa,
- nei terreni recintati anche con fili percorsi da corrente elettrica, negli stabbi o stazzi e in altri recinti destinati a ricovero e/o somministrazione di alimenti al bestiame nel periodo di utilizzazione,
- nei recinti fissi o mobili predisposti per la turnazione dei pascoli.

Nelle aree in cui è in fase di effettuazione il pascolo estensivo del bestiame è vietato avvicinarsi con il cane non al guinzaglio a distanza inferiore a 100 metri da animali pascolanti.

È altresì vietato sparare a distanza inferiore a 50 metri da apiari, stabbi, stazzi ed altri recinti destinati al ricovero o all'alimentazione del bestiame, ovvero alla produzione di fauna selvatica.

I Comuni possono individuare altre colture danneggiabili dove vietare la caccia vagante e da appostamento temporaneo.

I divieti di caccia posti a tutela delle coltivazioni agricole e delle attività zootecniche sono operanti solo in presenza di apposite tabelle collocate a cura del proprietario o del conduttore del fondo.

12.2 RISARCIMENTO DEI DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA O DALL'ATTIVITÀ VENATORIA.

Per far fronte al risarcimento e alla prevenzione dei danni arrecati all'agricoltura dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria la Regione ha istituito un apposito fondo delle somme riscosse a titolo di tassà di concessione regionale, che viene annualmente ripartito in proporzione alla rispettiva superficie agro-silvo-pastorale (articolo 7 della l.r. 3/94).

I danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole che interessano aree poste all'interno di oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di produzione di fauna selvatica o zone di protezione sono risarciti direttamente dalla Regione secondo i criteri determinati nel piano faunistico venatorio regionale.

Per i danni verificatisi all'interno degli istituti faunistici privati (aziende faunistico-venatorie, aziende agrituristico-venatorie e aree addestramento cani) risponde direttamente il soggetto gestore.

All'art 12 lettera h della Legge regionale 3/94 viene espressamente specificato che "L'ATC determina ed eroga, secondo le indicazioni contenute nel Piano Faunistico Venatorio Regionale, i contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria e i contributi per interventi tesi alla prevenzione dei danni stessi"

La norma affida pertanto alle funzioni svolte dagli ATC, questo importante compito.

Non sono risarcibili, secondo le disposizioni della l.r. 3/94, i danni causati da specie animali



in altre aree costituite in divieto di caccia, nei fondi chiusi o in quelle aree comunque recintate in modo da impedire il libero passaggio di animali o persone.

I responsabili di aree sottoposte a divieto di caccia, delle aree protette di cui alla l.r. 11 Aprile 1995 n. 49 (Norme sui parchi, riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale) ovvero di strutture pubbliche o private che non abbiano posto in essere i programmi di gestione delle specie selvatiche predisposti o indicati dalla Regione sono tenuti all'indennizzo dei danni causati dalle specie selvatiche entro la fascia di 200mt. circostanti i loro confini.

Non sono altresì ammessi al risarcimento i danni che si sono verificati in terreni sottratti alla gestione programmata della caccia ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 3/94.

13. VIGILANZA VENATORIA

Alla vigilanza sull'applicazione della legge regionale 3/94 e della legge 157/92 provvedono i seguenti soggetti:

- a) agenti appartenenti ai servizi di polizia provinciale e le guardie venatorie dipendenti dalla Regione;
- b) le guardie, i sottufficiali e gli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato;
- c) le guardie addette alla vigilanza dei parchi regionali e nazionali;
- d) gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria;
- e) le guardie giurate e le guardie forestali e campestri dei Comuni e delle Comunità Montane;
- f) le guardie volontarie appartenenti alle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel comitato tecnico faunistico nazionale, nonché appartenenti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente;
- g) le guardie private riconosciute ai sensi del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- h) le guardie ecologiche e zoofile previste da leggi regionali purché in possesso dell'attestato di cui all'articolo 52 della l.r.3/94.



I soggetti incaricati della vigilanza venatoria non possono esercitare la caccia durante l'espletamento delle loro funzioni e nell'ambito del territorio in cui svolgono prevalentemente il servizio di vigilanza venatoria, fatto salvo per le guardie volontarie e per le guardie private di cui alla lettera g) in possesso di specifica autorizzazione dell'azienda (articolo 51 l.r. 3/94).

13.1 GUARDIE VENATORIE VOLONTARIE

Per ottenere la qualifica di guardia venatoria volontaria è necessario ottenere l'abilitazione dalla Regione dopo aver superato il relativo esame di idoneità. L'esame di idoneità si svolge davanti ad un'apposita commissione nominata dalla competente struttura regionale e concer-

ne le materie previste per l'esame di abilitazione all'esercizio venatorio (articolo 29, comma 7, della legge 3/94), oltre alle nozioni di diritto amministrativo e penale necessarie per l'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria.

La Regione può organizzare corsi di preparazione all'esame, nonché periodici corsi di aggiornamento.

Le guardie venatorie volontarie non possono esercitare attività venatoria durante l'espletamento delle loro funzioni. Fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 37 l.r. 3/94, durante lo svolgimento del loro servizio non è loro consentito l'utilizzo dei mezzi di caccia indicati all'articolo 31 della l.r. 3/94.

Le Polizie provinciali coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientali.

Per assicurare un'adeguato livello di vigilanza sul territorio le competenti strutture regionali e gli ATC, possono stipulare convenzioni con le associazioni agricole, venatorie e ambientaliste di appartenenza secondo le modalità indicate all'articolo 53 della l.r. 3/94.

13.2 POTERI E COMPETENZE DEGLI ADDETTI ALLA VIGILANZA VENATORIA

Tutti i soggetti preposti alla vigilanza venatoria possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, l'esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino regionale, del contrassegno della polizza assicurativa obbligatoria, nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

Nel caso di violazione della normativa sulla caccia che comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, l'addetto alla vigilanza venatoria procede all'immediata contestazione dell'infrazione amministrativa con le modalità e gli effetti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Nei casi di violazione della normativa vigente che comporta l'applicazione di una sanzione penale (art. 30 della legge 157/92) gli agenti che svolgono funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro di armi, fauna selvatica e degli altri mezzi di caccia, escluso il cane e i richiami vivi autorizzati.

Le armi e gli altri mezzi di caccia sono confiscati in caso di condanna per le seguenti ipotesi di reato:

- caccia in periodo di divieto generale,
- abbattimento, cattura o detenzione di mammiferi o uccelli particolarmente protetti,
- caccia all'interno di parchi nazionali, parchi naturali regionali, riserve naturali, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, parchi e giardini urbani e terreni adibiti ad attività sportive,
- uccellazione.

In caso di sequestro di fauna selvatica viva gli ufficiali o agenti di vigilanza venatoria la consegnano alla struttura competente che provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, provvede a consegnarla ad un organismo adatto per la cura e riabilitazione al fine di una successiva reintroduzione nell'ambiente naturale.

Il verbale di accertamento e contestazione è trasmesso alla Regione ed all'Ufficio competente appositamente individuato che provvede, ove necessario, alla notificazione del medesimo agli interessati.

Entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, l'interessato può procedere al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione, l'interessato può far pervenire alla struttura Regionale scritti difensivi e documenti oppure può chiedere di essere sentito. La Regione, sentiti gli interessati e analizzati eventuali scritti difensivi o documenti, con ordinanza motivata:

- determina la somma dovuta, oltre le spese, e ne ingiunge il pagamento,
- archivia definitivamente la pratica dandone comunicazione all'organo che ha redatto il rapporto.

La competente struttura della Regione è altresì competente all'adozione degli atti relativi alla procedura di sequestro amministrativo.

14. DIVIETI E SANZIONI

14.1 DIVIETI

L'articolo 32 della legge regionale 3/94 indica i principali divieti di caccia. In particolare è vietato:

- a) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
- b) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti non ancorati saldamente e stabilmente o da aeromobili;
- c) cacciare a distanza inferiore a 100 metri da macchine operatrici agricole in funzione;
- d) praticare qualsiasi forma di uccellazione, prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'art. 36 della presente legge o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle oasi e nelle zone di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte purché, se ne dia pronto avviso nelle 24 ore successive alla competente Provincia;
- e) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dalla legislazione vigente;
- f) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;
- g) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o sottoposti ad altre mutilazioni ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
- h) commerciare fauna selvatica morta, fatta eccezione per quella proveniente da allevamenti o da abbattimenti venatori o di controllo autorizzati nel rispetto delle modalità previste dalla normativa sanitaria vigente, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
- i) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati;
- l) usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari;
- m) fare impiego di civette vive;
- n) usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;
- o) fare impiego di balestre;

- p) vendere a privati o detenere da parte di questi reti atte all'esercizio dell'uccellazione. Il presente divieto non si applica ai soggetti abilitati dall'ISPRA e autorizzati ai sensi dell'art. 34 e 36 della L.R. 3/94;
 - q) produrre, vendere e detenere trappole e tagliole atte alla cattura della fauna selvatica; l'uso di trappole selettive è consentito unicamente per gli interventi autorizzati dalla Regione in tutti gli istituti faunistici, faunistico venatori e allevamenti da parte del personale di vigilanza di cui all'articolo 51, comma 1 della L.R. 3/94, dei proprietari e conduttori degli allevamenti e da altri soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 37 della L.R. 3/94, purché autorizzati dalla Regione;
 - r) l'esercizio in qualunque forma del tiro a volo su uccelli, salvo quanto previsto dall'art. 24 della L.R. 3/94;
 - s) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti, ferma restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;
 - t) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, al di fuori delle modalità previste dalla presente legge e delle disposizioni nazionali vigenti;
 - u) l'uso dei segugi per la caccia agli ungulati, fatta eccezione di particolari programmi approvati dalle Province e per la caccia al cinghiale;
 - v) cacciare da appostamento sotto qualsiasi forma, il beccaccino;
 - z) fare la posta alla beccaccia;
- aa) cacciare la selvaggina migratoria per una distanza pari a mille metri dai valichi montani interessati da rotte di migrazione individuati dalla Regione;
 - bb) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi destinati ad uso pubblico e privato, nei parchi storici ed archeologici e nelle aree interessate da impianti sportivi, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nei fondi chiusi. Nelle proprietà demaniali la caccia è consentita solo in conformità a quanto previsto dall'art. 2 della L.R. 3/94;
 - cc) cacciare nei parchi nazionali, nei parchi regionali naturali e nelle riserve naturali regionali;
 - dd) cacciare nelle località ove siano opere di difesa dello Stato o in quelle dove il divieto sia richiesto dalle autorità militari o dove esistano beni monumentali. Le località di cui al presente comma debbono essere delimitate da tabelle esenti da tasse portanti la scritta 'Zona militare o monumento nazionale - divieto di caccia' conformi ai requisiti prescritti dall'art. 26 della L.R. 3/94;
 - ee) detenere fauna autoctona al di fuori dei casi autorizzati dalla L.R. 3/94;
 - ff) l'immissione di fauna selvatica sul territorio regionale, salvo autorizzazione della Regione;
 - gg) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non provenienti da allevamenti;
 - hh) l'esercizio della caccia nei fondi e nelle aree di cui all'art. 25 della L.R. 3/94;
 - ii) esercitare l'attività venatoria negli specchi d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore, previa autorizzazione del Comune, vi apponga tabelle perimetrali esenti da tasse recanti la scritta 'Valle da pesca - Divieto di caccia' conformi a quanto indicato dall'art. 26 della L.R. 3/94;
 - ll) l'uso di armi ad aria compressa o gas compressi;

- mm) al di fuori dei periodi e degli orari fissati dal calendario venatorio l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia è consentito esclusivamente nelle aree di cui all'art. 24 della presente legge. È altresì consentito nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agriturismo-venatorie, previa autorizzazione del responsabile della gestione, in altri istituti faunistici o faunistico-venatori, previa autorizzazione della Regione sentito l'ISPRA;
- nn) il foraggiamento del cinghiale su tutto il territorio regionale salvo i casi strettamente connessi a operazioni di cattura autorizzate.

L'articolo 33 legge regionale 3/94 vieta altresì:

- l'esercizio della caccia nelle zone distanti meno di 100 metri da immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazioni o a posti di lavoro e nelle zone distanti meno di 50 metri da vie di comunicazione, ferrovie o strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali o interpoderali. Nell'attraversamento di queste aree di divieto è consentito il trasporto di armi da fuoco scariche;
- di sparare in direzione di immobili e vie di comunicazione da distanza minore di 150 metri con fucile da caccia ad anima liscia con munizione spezzata o da una distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di armi a canna rigata o a canna liscia caricate a palla, nonché in direzione di funivie ed altri sistemi di trasporto a sospensione, stabbi o stazzi ed altri recinti destinati al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione;
- il trasporto di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia all'interno di centri abitati e in altre zone di divieto di caccia, a bordo di veicoli nei giorni e nei periodi in cui non è consentito l'esercizio venatorio. Questo divieto si applica anche negli istituti faunistici e nelle strutture faunistico venatorie ai soggetti non autorizzati;
- di cacciare quando il terreno sia in tutto o nella maggior parte coperto da neve;
- di cacciare negli stagni, nei corsi d'acqua, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali coperti in tutto o nella maggior parte da ghiaccio o su terreni sommersi da piene di fiumi.

L'articolo 13, comma 3 della legge 157/92 impone ai cacciatori l'obbligo di recuperare i bossoli delle cartucce sparate che non devono quindi essere lasciati sul luogo di caccia. Tale obbligo è espressamente ribadito nel calendario venatorio regionale.

L'articolo 3 della legge 157/92 vieta espressamente la pratica dell'uccellazione cioè la cattura di avifauna selvatica con metodi diversi da quelli consentiti.

La Regione, sentiti i Comuni interessati o su richiesta degli stessi, può vietare per periodi non superiori ad un anno, l'esercizio venatorio in zone determinate al fine di proteggere la fauna in caso di insufficiente consistenza faunistica, salvaguardare l'ambiente e/o le produzioni agricole, tutelare l'incolumità delle persone, oppure per particolari condizioni stagionali, climatiche, di malattie ed altre calamità. La Regione provvede a pubblicare i provvedimenti adottati e ad apporre le previste tabelle perimetrali.

Anche i Comuni hanno la facoltà di vietare la caccia per limitati periodi di tempo al fine di proteggere la pubblica incolumità in aree dove, per ragioni turistiche o altre motivazioni, si abbiano concentrazioni di persone. Tali provvedimenti comunali di divieto di caccia sono comunicati alla competente struttura regionale e le aree interessate devono essere appositamente tabellate.

L'articolo 42 della legge regionale 3/94 indica specifici divieti di caccia per la tutela delle produzioni agricole, mentre il successivo articolo 43 sancisce il divieto di vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati appartenenti a specie selvatiche diverse da Germano reale, Pernice rossa, Starna, Fagiano, Colombaccio e altri soggetti provenienti da allevamenti di cui agli articoli 39, 40 e 41 e da Centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

Sono sempre vietate la detenzione e il commercio della fauna selvatica catturata o uccisa illegalmente.

14.2 SANZIONI

Le infrazioni in materia faunistico-venatoria sono punite con le sanzioni di natura penale indicate all'articolo 30 della legge 157/92 e con le sanzioni amministrative previste all'articolo 58 della legge regionale 3/94. L'articolo 32 della Legge 157/92 prevede sanzioni accessorie non pecuniarie a carico di coloro che riportano sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni indicate all'articolo 30 comma 1 della legge 157/92; mentre gli articoli 59 e 60 della Legge regionale 3/94 prevedono sanzioni non pecuniarie di natura accessoria da applicare in caso di violazioni punite con sanzioni amministrative.

14.3 RECIDIVA E ANNOTAZIONE DELLE INFRAZIONI

Il compimento della medesima infrazione amministrativa entro 5 anni dalla precedente può comportare l'applicazione della sanzione pecuniaria con importo maggiorato nonché l'applicazione di sanzioni accessorie.

Le infrazioni amministrative si intendono nuovamente commesse quando sono accertate con ordinanza-ingiunzione divenuta inoppugnabile o con sentenza passata in giudicato, nonché quando si sia proceduto per le medesime al pagamento in misura ridotta.

Le infrazioni soggette a recidiva sono annotate nell'allegato alla licenza di caccia distribuito a tutti i cacciatori toscani dal Comune di residenza (art. 61 l.r. 3/1994).